



PNRR: dove eravamo rimasti

Raffaella Briani e Sandra Scicolone

Di cosa parliamo

Uno sguardo alle scadenze

Scuola 4.0: l'attività negoziale alla luce del Vademecum
dell'Unità di missione

Divari territoriali: cosa c'è da fare

Nuove linee di investimento: cosa ci aspetta

Uno sguardo alle scadenze: Piano Scuola 4.0

- **entro il 30 settembre 2023:** individuazione tramite apposite procedure selettive dei soggetti affidatari delle forniture e dei servizi, nel rispetto delle norme in materia di appalti
- **entro il 30 giugno 2024:** realizzazione dei laboratori di apprendimento e collaudo
- **a.s. 2024- 2025:** entrata in funzione e utilizzo didattico dei laboratori (monitoraggio indicatori relativi agli utenti)



Uno sguardo alle scadenze: Piano Scuola 4.0

La **rendicontazione degli indicatori** segue le seguenti scadenze per ciascuna annualità:

- **31 gennaio 2025** (per il periodo 1° luglio - 31 dicembre dell'anno precedente)
- **31 luglio 2025** (per il periodo 1° gennaio - 30 giugno del medesimo anno)

I dati saranno oggetto di controllo da parte dell'Unità di missione per il successivo inoltro al sistema ReGIS e alla Commissione europea



Uno sguardo alle scadenze: Piano Scuola 4.0

- entro il 31 dicembre 2025: presentazione della richiesta di pagamento finale delle spese al Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di missione del PNRR





Uno sguardo alle scadenze: Divari territoriali

- **entro il 31 dicembre 2024:** termine e completamento delle azioni del progetto
- **entro il 31 dicembre 2025:** presentazione della richiesta di pagamento finale delle spese al Ministero dell'istruzione e del Merito – Unità di missione del PNRR

Scuola 4.0: l'attività negoziale

Art. 225, c. 8, D.lgs. n. 36/2023

8. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, **si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.**



Scuola 4.0: l'attività negoziale avviata entro il 30 giugno 2023

Art. 226, c. 2, D.lgs. n. 36/2023

2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: **a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.**



Scuola 4.0: cosa riporta il Vademecum dell'Unità di Missione

***Quali sono le disposizioni richiamate dall'art. 225, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023
la cui applicazione è fatta salva anche a decorrere dal 1° luglio 2023?***

Si tratta delle disposizioni di cui al Titolo IV, rubricato «*Contratti Pubblici*», del **D.L. 31 maggio 2021, n. 77**, per il cui approfondimento si rinvia alla «*Tabella riepilogativa delle principali previsioni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, in materia di procedure di affidamento di servizi e forniture*» allegata sub. lett. a) al presente *Vademecum*, nonché delle disposizioni richiamate dall'**art. 14, comma 4, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13**.

Il suddetto art. 14, comma 4, dispone la proroga fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, di alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020, ossia degli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8.

Decreto-Legge n. 77/2021

- *art. 47, in tema di pari opportunità, generazionali e di genere e promozione dell'inclusione lavorativa delle persone disabili nei contratti pubblici PNRR/PNC;*
- *art. 48, in tema di possibilità di utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando nella misura strettamente necessaria e quando vi siano urgenti ragioni non imputabili alla Stazione Appaltante che compromettano la realizzazione degli obiettivi o dei tempi di attuazione PNRR;*
- *art. 50, in tema di esercizio del potere sostitutivo da parte del responsabile o dell'unità organizzativa d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR, nonché in tema di efficacia del contratto a valle della stipulazione;*
- *art. 52, in relazione ad alcune modifiche e proroghe rispetto al D.L. n. 32/2019;*
- *art. 53, in tema di semplificazioni in materia di acquisti di beni e servizi informatici, nonché dei casi in cui è riconosciuta la possibilità di utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;*
- *art. 55, in tema di Interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR e di transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR.*

Art. 14, c. 4 D.L. n. 13/2023

*«Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano **fino al 31 dicembre 2023**, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni **di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui **all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse».*****

Decreto-Legge n. 76/2020

- *art. 1, in tema di semplificazioni in materia di contratti pubblici e, in particolare, il comma 2, lett. a) e b), in tema di affidamenti diretti e procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara;*
- *art. 2, in tema di procedure sopra la soglia di rilevanza europea;*
- *art. 8, in tema di disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, il comma 1, lett. a), sull'esecuzione in via d'urgenza*

Vademecum

Per quel che rileva in questa sede, tenuto conto del focus in tema di affidamenti sotto-soglia comunitaria, il presente approfondimento avrà ad oggetto esclusivamente il richiamo all'art. 1, comma 2, lett. a), di cui al D.L. n. 76/2020, in tema di affidamento diretto.

A tal proposito, le Istituzioni scolastiche, in qualità di Stazioni Appaltanti, in un'ottica prudenziale come sopra consigliata, potranno procedere all'affidamento diretto di appalti di servizi e forniture:

- **per importi inferiori ad € 139.000,00, soglia indicata dal D.L. n. 76/2020, la cui applicazione resta salva, per gli appalti finanziati da risorse PNRR, espressamente dall'art. 225, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023 e che deroga l'importo indicato dall'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del medesimo d.lgs. n. 36/2023;**
- anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando che siano scelti operatori in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante;
- nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti ex **art. 49, D.Lgs. n. 36/2023;**
- entro **il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.**

Si precisa, in ogni caso, che, in virtù dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'affidatario.



Gli strumenti per l'attività negoziale

Si riportano a seguire le principali fasi che caratterizzano la procedura di affidamento di servizi e forniture mediante lo strumento della **Trattativa Diretta** e del **Confronto di Preventivi** sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, sulla base delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 36/2023, dalle regole di *e-procurement* del MEPA e dalla normativa di riferimento e, in particolare, dal D.L. n. 76/2020.

Step procedurali

- (a) l'Istituzione scolastica potrà verificare l'esistenza di convenzioni quadro attive stipulate da Consip S.p.A. (a seguire, anche «**Consip**») e procedere mediante adesione alle stesse nel caso in cui ritenga l'oggetto delle convenzioni Consip conforme al proprio fabbisogno;
- (b) in caso di carenza o di inidoneità degli strumenti di cui al punto sub (a), le istituzioni scolastiche, nel rispetto del d.lgs. n. 36/2023 e delle relative previsioni di attuazione, potranno scegliere se ricorrere al MEPA, idoneo sotto il profilo merceologico ed utilizzabile dal punto di vista economico. Con specifico riferimento al sistema MEPA, le modalità di acquisto utilizzabili sono le seguenti: (i) ordine diretto di acquisto (ODA), (ii) trattativa diretta, (iii) confronto di preventivi, (iv) richiesta di offerta (RDO) semplice ed evoluta;
- (c) in ogni caso, le istituzioni scolastiche potranno espletare procedure di affidamento in via autonoma, secondo quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici e dal D.L. n. 76/2020.





Focus sui requisiti dell'OE

In applicazione ai sensi dell'art. 17, comma 4 (**rectius 5**), del d.lgs. n. 36/2023, si dovrà verificare il possesso dei requisiti in capo all'operatore economico prima di disporre l'affidamento del contratto al medesimo

Articolo 52, D.Lgs. n. 36/2023 - Controllo sul possesso dei requisiti

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di **importo inferiore a 40.000 euro**, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Articolo 53. Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, **la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106** salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.
4. **In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro.** Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Garanzie e procedura sotto soglia

- la garanzia definitiva, di regola richiesta, è pari al 5% dell'importo contrattuale
- in casi debitamente motivati è facoltà della S.A. non richiederla

Cosa riportava l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016:

in caso di appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati

Art. 55 - Termini dilatori

Non si applica *stand still*

La stipula del contratto deve avvenire entro 30 giorni dall'aggiudicazione

L'Accordo quadro

Secondo l'ANAC, l'accordo quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo. Sempre secondo l'ANAC, il vantaggio dell'accordo quadro è quello di poter attivare la prestazione "a semplice chiamata", evitando l'indizione di molteplici appalti. Lo svantaggio è rappresentato dal fatto che, una volta concluso l'accordo quadro, in sede di affidamento non è possibile effettuare modifiche sostanziali rispetto alle condizioni di cui all'accordo quadro. Ciò perché è vietato utilizzare la strumento dell'accordo quadro al fine di eludere le previsioni del codice dei contratti o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Requisiti richiesti all'OE

Gli Operatori economici, ammessi a partecipare alla procedura, ai sensi dell'art. 50 del Codice, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale (**artt. 94 e 95**)

La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi della delibera A.N.AC. n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata in G.U.R.I. n. 249 del 24 ottobre 2022, attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici («BDNCP») e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'Operatore economico («FVOE»)

Verifica del possesso dei requisiti

Articolo 99. Verifica del possesso dei requisiti

1. La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
2. La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.
3. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Il FVOE

A partire dal **1° gennaio 2024**, ai sensi dell'art. 225, comma 2 del Codice, acquisteranno efficacia le previsioni contenute nell'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023

Negli atti dovranno essere inseriti i commi seguenti:

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (a seguire anche «FVOE»).

L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In via transitoria, fino alla completa operatività del FVOE, qualora la documentazione relativa alla comprova dei requisiti di carattere speciale non sia disponibile nel FVOE, l'Operatore Economico, ai sensi dell'art. 9, c. 3, della Delibera A.N.AC. n. 464/2022, inserirà nel FVOE medesimo la documentazione necessaria.

Altri requisiti richiesti all'OE

Esempi di requisiti di partecipazione che potrebbero essere inseriti nella documentazione relativa alla procedura, a discrezione della singola Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 100, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 secondo cui «*Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto.*

Art. 100 - Requisiti di ordine speciale

1. *Sono requisiti di ordine speciale:*
 - a) l'idoneità professionale;*
 - b) la capacità economica e finanziaria;*
 - c) le capacità tecniche e professionali.*
- Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto.*

Altri requisiti richiesti all'OE: attenzione

Art. 100, c.12, D.Lgs. n. 36/2023

*Salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono **esclusivamente** i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo*

Riassumendo

Consultazione del FVOE per la verifica
dei requisiti di cui agli artt. 80-83 del
D.Lgs. n. 50/2016 o degli artt. 94 e
100 del D.Lgs. n. 36/2023

Controllo dell'osservanza della legge
n. 68/1999

DURC

Visura camerale per la verifica del
titolare effettivo

Invio della richiesta dei carichi
pendenti



Divari territoriali

Avvisi per reclutamento del personale
Compilazione della Piattaforma Futura
facendo riferimento agli elementi del
contratto e agli attestati di frequenza

Cosa ci aspetta

LE MISURE E GLI INVESTIMENTI IN ATTUAZIONE

INVESTIMENTO 2.1 - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico

- ✓ Promuovere un sistema di sviluppo della didattica digitale e di formazione del personale scolastico sulla transizione digitale, indispensabili per migliorare gli apprendimenti e accelerare l'innovazione del sistema scolastico.
- ✓ Sviluppare un polo nazionale italiano sull'educazione digitale per la formazione di docenti e personale scolastico
- ✓ Creare una rete integrata di poli formativi territoriali
- ✓ Attivare un catalogo di circa 20.000 corsi di formazione in tutte le discipline del curricolo scolastico
- ✓ Realizzare una piattaforma sui contenuti dell'educazione digitale e di metodologie didattiche innovative ad uso di docenti, studenti e famiglie
- ✓ Realizzare "Patti per l'educazione digitale e le competenze per il futuro" inclusivi e sostenibili

LE MISURE E GLI INVESTIMENTI IN ATTUAZIONE

INVESTIMENTO 2.1 - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico

Decisione di esecuzione del Consiglio UE – CID sul PNRR Italia:

«L'intervento prevede:

- la creazione di un sistema per la **formazione continua** dei docenti e del personale scolastico per la transizione digitale
- l'adozione di un **quadro di riferimento nazionale per la didattica digitale integrata**, al fine di promuovere l'adozione di **curricula in materia di competenze digitali in tutte le scuole**»

TARGET: formazione di almeno 650.000 dirigenti scolastici, insegnanti e personale ATA entro il 31 dicembre 2024

DOCUMENTO DI RIFERIMENTO

- D.M. 66/2023

INVESTIMENTO 2.1

**Didattica digitale integrata e
formazione alla transizione
digitale per il personale
scolastico**

TIMING

2021 Progettazione esecutiva degli interventi e attivazione polo nazionale

2022 Start-up iniziative territoriali

2023 2024 2025 Formazione laboratoriale e attività territoriali

2026 Valutazione e rendicontazione

COSA FARE

INVESTIMENTO 2.1 - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico

- ✓ **Attendere da parte dell'Unità di missione:**
 - l'adozione dei successivi atti per la stipula degli **accordi di concessione** del finanziamento
 - la definizione di **indicazioni** per la progettazione, la gestione, la rendicontazione sulla base delle opzioni semplificate di costo e il monitoraggio degli interventi, in coerenza con i target, le *milestone* e le condizionalità delle linee di investimento del PNRR
 - predisposizione di un **modello per la certificazione e il riconoscimento delle competenze digitali** acquisite in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali **DigComp 2.2** e **DigCompEdu**, da realizzarsi in collaborazione con l'INDIRE e l'INVALSI

D.M. 222/2022

Destinazione delle risorse per l'attuazione di "progetti in essere" del PNRR relativi alle linee di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" e 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori"

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e rendicontati sulla piattaforma "FUTURA PNRR – Gestione Progetti" entro e non oltre il 31 dicembre 2024

Articolo 2 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"

- ✓ *al fine di potenziare l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica, in coerenza con la linea di investimento 2.1 [...]*
- ✓ *a ciascuna istituzione scolastica statale è stata assegnata la somma di euro 2.000,00*

Verificare lo stato di attuazione del progetto

Nota MIM 27 febbraio 2023, n. 24917

LE MISURE E GLI INVESTIMENTI IN ATTUAZIONE

INVESTIMENTO 3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi

- ✓ *Garantire pari opportunità e uguaglianza di genere, in termini didattici e di orientamento, rispetto alle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), alla computer science e alle competenze multilinguistiche, per tutti i cicli scolastici, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, con focus sulle studentesse e con un pieno approccio interdisciplinare*
- ✓ *Far crescere nelle scuole cultura scientifica e forma mentis necessarie per un diverso approccio allo sviluppo del pensiero computazionale*
- ✓ *Rafforzare l'internazionalizzazione del sistema scolastico e le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti attraverso l'ampliamento dei programmi di consulenza e informazione su Erasmus+*

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- D.M. 61/2023 – Decreto di riparto esperienze all'estero – Incremento stanziamento programma Erasmus+ negli anni 2023, 2024 e 2025
- D.M. 65/2023 – Decreto di riparto

LE MISURE E GLI INVESTIMENTI IN ATTUAZIONE

INVESTIMENTO 3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi

TARGET:

- attivazione e svolgimento da parte di almeno 8.000 scuole di progetti di orientamento STEM **entro il 30 giugno 2025**
- erogazione di almeno 1.000 corsi di durata annuale di lingua e metodologia CLIL a tutti gli insegnanti **entro il 30 giugno 2025**

INVESTIMENTO 3.1

**Nuove competenze e nuovi
linguaggi**

TIMING

2022 Implementazione piattaforma digitale

2025 Rilascio certificati delle competenze,
adozione linee guida STEM nelle scuole

COSA FARE

INVESTIMENTO 3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi

Rispetto al potenziamento delle competenze multilinguistiche di studenti e personale scolastico, ampliando il programma Erasmus+

- ✓ **Attendere da parte dell'Unità di missione:**
 - l'adozione di tutti gli atti convenzionali necessari per l'attivazione delle azioni, nel rispetto di target e *milestone* definiti dal PNRR

COSA FARE

INVESTIMENTO 3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi

Rispetto alla realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per alunni e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche e rispetto ai corsi di lingua e metodologia CLIL per gli insegnanti

✓ **Attendere da parte dell'Unità di missione:**

- l'adozione dei successivi atti per la stipula degli **accordi di concessione** del finanziamento
- la definizione di **indicazioni** per la progettazione, la gestione, la rendicontazione sulla base delle opzioni semplificate di costo e il monitoraggio degli interventi, in coerenza con i target, le *milestone* e le condizionalità delle linee di investimento del PNRR



associazione nazionale dirigenti pubblici
e alte professionalità della scuola



GRAZIE PER
L'ATTENZIONE